

Una analisi del valore della manifestazione di volontà del contribuente

DS6901

DS6901

Concordato irrevocabile

L'accettazione non è soggetta a ripensamenti

DI ANDREA BONGI

L'accettazione, o la non accettazione, della proposta di concordato preventivo è una manifestazione di volontà esercitata dal contribuente all'interno della dichiarazione dei redditi. Barrare, o non barrare, l'apposita casella posizionata nei modelli dichiarativi, equivale ad una scelta che il contribuente effettua sulla quale non possono esserci, in linea generale, dei ripensamenti. L'accordo con il fisco per il biennio successivo è un atto negoziale come tale irretrattabile salvo casi particolari (dolo, violenza, etc.) che ripropone, con forza, quell'antica diatriba sul contenuto giuridico della dichiarazione dei redditi che ha appassionato per lungo tempo, la dottrina e la giurisprudenza tributaria.

Oggi, modifiche del concordato pubblicate in Gazzetta Ufficiale con il dlgs 108/2024 alla mano, lo stesso contribuente ha tutto il diritto, entro il 31 ottobre prossimo, di trasmettere una nuova dichiarazione dei redditi - che a tutti gli effetti diventa "la dichiarazione dei redditi" andando a sostituire la prima trasmessa - nella quale può esercitare l'opzione per il concordato preventivo attraverso la compilazione del quadro e la barratura della relativa casella. Per il primo anno di applicazione del nuovo istituto, precisa l'articolo 9, comma 3 del Dlgs n.13/2024, tale manifestazione di volontà potrà essere effettuata entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ovvero entro il prossimo 31 ottobre 2024. A regime andrà invece effettuata entro il 31 luglio. L'adesione, o la non adesione, al concordato preventivo biennale non può formare oggetto di remissione in bonis per effetto di quanto espressamente previsto nell'articolo 35 del citato decreto legislativo. Trattandosi di una manifestazione di volontà, l'adesione al concordato preventivo, al pari della non adesione, non può nemmeno formare oggetto di ri-

pensamento attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa. Su quest'ultimo punto infatti, la Corte di Cassazione, con un orientamento che può dirsi consolidato, ha più volte chiarito che nonostante il fatto che le dichiarazioni dei redditi siano costituite, in massima parte, da dichiarazioni di scienza (come tali sempre modificabili), quando all'interno delle stesse vi siano anche delle manifestazioni di volontà (generalmente riconducibili alla scelta di un beneficio fiscale), la dichiarazione, almeno per tali parti, assume il valore di un atto negoziale fra contribuente e amministrazione finanziaria che risulta irretrattabile anche in caso di errore. Ciò premesso resta da chiedersi solamente se la scelta per l'adesione o per la non adesione possa essere modificata entro il termine ultimo di trasmissione della dichiarazione dei redditi, attraverso la c.d. correttiva nei termini, o manifestata, per la prima volta, nei novanta giorni successivi a tale termine tramite una dichiarazione tardiva ma a tutti gli effetti valida. A parere di chi scrive è possibile soltanto il ripensamento attraverso una correttiva nei termini. Entro il termine ultimo concesso dal legislatore per decidere se aderire o meno alla proposta di concordato il contribuente può sempre avere dei legittimi ripensamenti. Se entro il 31 ottobre il contribuente non ha trasmesso nessuna valida dichiarazione dei redditi e quindi non ha manifestato nessuna volontà rispetto al nuovo concordato preventivo, potrà avvalersi dei successivi 90 giorni per inviare una "ancora fiscalmente valida dichiarazione" che, tuttavia non gli consentirà di poter aderire al concordato. Se ciò fosse infatti ammissibile si avrebbe la paradossale situazione nella quale il contribuente, ad esempio un forfetario, opta per il concordato relativo al 2024 entro la fine di gennaio 2025 avendo a quel punto la certezza della convenienza della proposta concordataria che risulterebbe a consuntivo anziché preventivo.

© Riproduzione riservata

